



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE RAFFINERIA SARPOM
TRECATE (NO)**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(AIA)**

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di riesame, di modifica della prescrizione n. 26 del PIC allegato all'AIA D.M. n. 277/2018 come modificata dal D.M. n. 139/2021

(ID. 7/12700)

Raffineria SARPOM S.R.L. di Trecate (NO)

Gestore	SARPOM S.R.L.
Località	Trecate (NO)
Gruppo Istruttore	Ing. Antonio Voza – Referente Gruppo Istruttore
	<u>Prof. Antonio Mantovani</u>
	<u>Ing. Claudio Franco Rapicetta</u>
	Ing. Roberta Baudino - Regione Piemonte
	<u>Ing. Giovanni Colombo – Provincia di Novara</u>
	Ing. Marco Cigolotti -Comune di Trecate



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE RAFFINERIA SARPOM
TRECATE (NO)**

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	6
2.1 ATTI PRESUPPOSTI.....	6
2.2 ATTI NORMATIVI	7
2.3 ATTI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIE	10
3. DATI DELL’IMPIANTO OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	12
4. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI RIGUARDO L’ISTANZA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	13
4.2 CONSIDERAZIONI TRASMESSE DAL GESTORE IN MERITO ALLA CONDIZIONE N.3	14
4.3 OSSERVAZIONI	18
5. CONSIDERAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI.....	19



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

PARERE RAFFINERIA SARPOM

TRECATE (NO)

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DG-VA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Piemonte.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	SARPOM S.r.l., installazione IPPC sita in Treccate (NO), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo, composto da alcuni membri della Commissione AIA-IPPC, nominato dal Presidente della Commissione stessa e da Esperti degli Enti territoriali e locali.
Installazione o Impianto	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014).



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

Migliori tecniche disponibili (MTD)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

Conclusioni sulle BAT

Documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC), la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i quali sono depositati i documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono pubblicati sul sito <https://va.mite.gov.it/it-IT>, al fine della consultazione del pubblico.

Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 5, comma 1, lettera i-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

2. INTRODUZIONE

In data 05/07/2021 prot. n. 377 Sarpom srl ha presentato istanza di riesame, acquisita dal MiTE con prot. MATTM/72916 del 06/07/2021, relativamente alla modifica della prescrizione n. **26** del PIC allegato all'AIA D.M. n. 277/2018 come modificata dal D.M. n. 139/2021.

2.1 Atti presupposti

- visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC;
- visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, *Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007*;
- vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC n. 995 del 06/07/2022, che incarica per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alla domanda di modifica dell'AIA n. 277/2018 rilasciata alla Società SARPOM s.r.l., stabilimento di Trecate (NO), procedimento ID 7/12700, il Gruppo Istruttore così costituito:
- Ing. Antonio Voza – Referente G.I.
 - Ing. Claudio Franco Rapicetta - Componente
 - Prof. Antonio Mantovani – Componente;
- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Ing. Roberta Baudino - Regione Piemonte
 - Ing. Giovanni Colombo - Provincia di Novara
 - Ing. Marco Cigolotti - Comune di Trecate;
- preso atto che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell'ISPRA:
- Ing. Carlo Carlucci
 - Ing. Alessandro Casula
 - Ing. Roberto Borghesi – Coordinatore, Responsabile della Sezione Analisi Integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

2.2 Atti normativi

- Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”, Parte Seconda concernente le Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA/IPPC) Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
- visto l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l’autorità competente nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,
 - l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
- visto l’articolo 29- *sexies*, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “*i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti*”;
- visto l’articolo 29- *sexies*, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “*L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione*”;



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

- visto l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale *“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”*;
- visto l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale *“l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:*
- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;*
 - b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”*;
- visto l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale *“l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:*
- a) quando previsto dall'articolo 29-septies;*
 - b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”*;
- visto l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale *“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”*;
- visto l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale *“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione*



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

volte a garantire che il gestore:

- a) *quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;*
- b) *al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;*
- c) *qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;*
- d) *fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;*
- e) *se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;*

visto

l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata,



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;

- visto Il Decreto ministeriale n. 274 del 16 dicembre 2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione dei provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- esaminata la decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per i Grandi impianti di combustione;
- visto Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I”;
- visto il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all’autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
- visto l’articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto;
- esaminati gli strumenti di pianificazione ambientale territoriale pertinenti.

2.3 Atti ed attività istruttorie

visto	il Decreto di AIA vigente n. 277/2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 242 del 17/10/2018;
visto	il Decreto di AIA n. 139/2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 114 del 14/05/2021;
visti	Gli esiti della visita ispettiva ISPRA, di cui al Rapporto Conclusivo prot. n. 5382/2022 del 5.02.2022
Vista	La nota ISPRA prot. n. 6877/2022 del 11.02.2022
vista	la nota prot. n. 129 del 23/02/2022 con la quale Sarpom srl ha presentato le proprie considerazioni in merito alle “condizioni” di cui al paragrafo 3.2 del Rapporto Conclusivo ispezione ordinaria ricevuto con nota ISPRA protocollo nr 0005382/2022 del 05/02/2022
vista	La comunicazione del MiTE prot. MITE/26407 del 02/03/2022



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
PARERE RAFFINERIA SARPOM
TRECATE (NO)**

vista	la comunicazione di avvio del procedimento inviata dal MiTE con prot. n. 57793 del 10/05/2022;
considerato che	l'avvio dell'attività istruttoria è stata disposta dal MiTE con prot. n. 82285 del 01/07/2022, a seguito della presentazione della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria da parte di Sarpom srl;
esaminata	La documentazione tecnica integrativa presentata dal Gestore con note acquisita al prot. MITE/106791 del 05/09/2022
visto	Il Verbale della riunione di Gruppo Istruttore con il Gestore del 04/04/2023, prot. CIPPC/694 del 26/04/2023
considerate	Le osservazioni espresse dal GI a seguito della richiesta di condivisione trasmessa con nota prot. CIPPC 0000841 del 23.04.24
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



3. DATI DELL'IMPIANTO DELL'AUTORIZZAZIONE	OGGETTO
--	---------

Denominazione impianto	Raffineria SARPOM – Frazione S. Martino – 28069 Trecate (NO)
Indirizzo sede operativa	Via Vigevano, 43 S. Martino di Trecate (NO) tel. 0321 795111
Sede Legale	Viale Castello della Magliana, 25 00148 Roma tel. 06 65691
Rappresentante Legale	Edoardo Vittorio Mirgone
Tipo installazione	Raffineria
Tipo di procedimento	Modifica di AIA
Codice e attività IPPC	Attività Principale: Raffinerie di petrolio e gas - Codice IPPC 1.2 Attività Secondaria: Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW - Codice IPPC 1.1 <i>Classificazione NACE</i> : Fabbricazione di coke e di prodotti di raffineria di petrolio- Codice 23; Processi di combustione in centrali elettriche ed industria - Codice 11-40. <i>Classificazione NOSE-P</i> : Trasformazione dei prodotti petroliferi - Codice 105.08; Combustione nelle turbine a gas - Codice 101.04
Gestore Impianto	Giuseppe Buonerba - tel. 0321 795230 – e-mail: giuseppe.buonerba@exxonmobil.com
Referente IPPC	Marco Ceriotti – tel. 0321 795426 – e-mail: marco.ceriotti@exxonmobil.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì
Numero di addetti	375
Sistema di gestione ambientale	L'impianto non è dotato di certificazioni EMAS e/o ISO14001. Il gruppo Exxonmobil e quindi anche la raffineria SARPOM utilizza un sistema di gestione per garantire l'integrità di tutte le sue operazioni, denominato OIMS (Operation Integrity Management System), che copre gli aspetti di sicurezza, ambiente e rapporti con la comunità esterna. Scadenza 1/10/2016.
Periodicità dell'attività	Continua



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

4. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI RIGUARDO L'ISTANZA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

4.1 Premessa

La prescrizione n 26 della vigente AIA (DM 277/18 modificato da DM 139/21), oggetto dell'istanza di riesame prevede:

26) L'efficienza di recupero di S dal gas di scarico dovrà essere $\geq 99,5\%$, determinato come media mensile del rapporto, riferito al medesimo intervallo temporale, tra la quantità di S elementare recuperato dall'impianto (SRU1 o SRU2) e la quantità di S presente nei gas alimentati allo stesso. A tal fine:

- *gli impianti di recupero di S devono essere dotati di idoneo sistema di misura e registrazione in continuo del flusso totale di gas acido in ingresso all'impianto Claus SRU2;*
- *dovrà essere installato un analizzatore di H₂S al camino 16 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di riesame;*
- *personale interno specificatamente formato dovrà effettuare campionamenti ed analisi gascromatografiche bisettimanali sul contenuto di H₂S dei seguenti flussi:*
 - *acid gas, in ingresso all'unità di trattamento Claus SRU2,*
 - *tail gas, in ingresso all'unità di trattamento TGCU,*
 - *off-gas, in ingresso all'inceneritore.*
- *il Gestore dovrà calcolare il recupero di S mensile sulla base della misura della quantità di S presente nei gas in ingresso all'unità Claus SRU2 e della quantità di S presente nell' off-gas inviato all'inceneritore;*
- *allo scopo di valutare l'efficienza di recupero di S delle unità di trattamento, un laboratorio accreditato dovrà svolgere un test annuale di performance composto da tre set di campionamenti ed analisi dei diversi flussi di gas inviati alle suddette unità.*

A tale prescrizione sono strettamente connesse altre (28,29) che regolano l'esercizio delle torce e stabiliscono il principio di monitoraggio delle stesse.

Ad esito del controllo ordinario effettuato dal 19.11.2021 al 3.12.2021 Ispra ha richiesto al Gestore il rispetto della seguente condizione, riportata nel rapporto conclusivo di ispezione trasmesso con nota prot. n. 5382/2022 del 5.02.2022 (condizione n. 3):

“3) “Per quanto riguarda la torcia acida al fine di verificare durante l'esercizio le prestazioni di alta efficienza di ossidazione dei composti solforati, risulta necessario il monitoraggio in continuo mediante gas-cromatografia della composizione gas inviati, compresi quelli inerti e del P.C.I.. Durante le ore di esercizio della torcia acida con valore del P.C.I. inferiore a 8 MJ/Nm³ e/o con V_{max} di 50,6 m/s (specifiche del fornitore GBA Italiana) si richiede di risalirne alle cause dandone opportuna comunicazione agli EC, riportandone nel rapporto annuale gli scostamenti degli stessi valori di cui sopra”.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

Come specificato nel citato rapporto conclusivo e nella successiva nota di Ispra prot. n. 6877/2022 del 11.02.2022, tale condizione sarebbe necessaria per verificare la conformità della prescrizione n. 28 (punto 6) del parere istruttorio, secondo cui :

“le torce devono garantire un’efficienza di rimozione COV superiore al 98% ed una temperatura minima di combustione superiore a 800 °C”.

Infatti, a differenza del criterio attualmente utilizzato dal gestore, basato su stime derivate dal performance test annuale sugli impianti zolfo, il monitoraggio in continuo, indicato da Ispra, della composizione e del potere calorifero inferiore (PCI) dei gas inviati in torcia garantirebbe una corretta gestione operativa dell’efficienza di combustione dei gas e consentirebbe di verificare costantemente il rispetto della citata prescrizione n. 28.

4.2 CONSIDERAZIONI TRASMESSE DAL GESTORE IN MERITO ALLA CONDIZIONE N.3

Con nota del 23.02.2022, prot. n. 129, il Gestore ha evidenziato che a suo avviso la condizione posta da Ispra contrasta con quanto disposto dal decreto di AIA in oggetto, il quale, nella successiva prescrizione n. 29 impone espressamente solo per le torce idrocarburiche la determinazione in continuo della qualità degli effluenti, mentre per la torcia acida prescrive la sola misurazione del flusso.

Nello specifico il Gestore dichiara che, relativamente alla Condizione 3, essa ha ad oggetto attività che potrebbero al più essere oggetto di nuova prescrizione o integrazione di prescrizione esistente. Come tale, quindi non è considerata dal Gestore vincolante per la Società.

La condizione 3 risulta degna, a parere del Gestore, di un particolare approfondimento al fine di evitare ogni possibile futuro provvedimento.

A giudizio del Gestore questa “condizione” assume la forma di una vera e propria “prescrizione” che contrasta con il disposto del DM 277/2018.

Il Gestore dichiara che: *“la prescrizione nr 29 del DM 277/2018 indica espressamente che la determinazione in continuo della qualità è prescritta per le sole torce idrocarburiche, mentre per il monitoraggio della torcia acida è necessaria la sola misurazione del flusso. Si riporta nel seguito per comodità di consultazione il testo della prescrizione nr. 29”*

La prescrizione n. 29 cita:

29) Il Gestore dovrà installare, entro il 30 settembre 2018:

- un sistema di monitoraggio in continuo della quantità e qualità dei gas inviati nelle 2 torce idrocarburiche, da collegare al sistema informatico di ARPA Piemonte;
- un misuratore del flusso in uscita dalla torcia acida.

Il Gestore dichiara che, a seguito della prescrizione 29 ad oggi il gas inviato alle torce idrocarburiche è misurato (quantità) e monitorato con gas cromatografo (qualità), mentre il flusso alla torcia acida è semplicemente misurato come da prescrizione.

Il Gestore evidenzia inoltre che la formulazione della prescrizione 29 del DM 277/2018, innova a seguito del procedimento di riesame la precedente prescrizione nr 23 del DM 170/2016, che regolava la medesima materia e ritiene che ai tempi dell’istruttoria fosse stata prodotta documentazione in merito al punto in parola.

Pertanto, il Gestore non ritiene di dover dare seguito a questa condizione.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

Con nota prot. 465/2022, acquisita al prot. MITE/106791 del 05/09/2022, il Gestore ha trasmesso documentazione tecnica integrativa, nell'ambito del procedimento istruttorio di riesame, contenente uno studio di fattibilità atto a superare la criticità legata all'installazione di un analizzatore con gascromatografo (problematiche di sporcamento correlate con il deposito di Sali di ammonio).

Il Gestore ritiene che, considerato lo scopo di verificare l'efficienza della combustione, non sarebbe necessario a tale scopo conoscere la composizione del gas, che sarebbe determinabile solo tramite gascromatografi del tipo di quello già installato sulla torcia idrocarburica, ma è sufficiente disporre della sola misura del potere calorifico del gas.

Per il monitoraggio in continuo di tale parametro, nel caso specifico del gas acido della raffineria di Trecate, viene proposto l'uso di un "Analizzatore di indice di Wobbe" ovvero uno strumento che ossida direttamente il campione, ricavando il potere calorifico tramite misura dell'energia generata dall'ossidazione.

Tali strumenti sono alimentabili con gas con temperatura elevata (fino a 150°C), il che consente di mantenere il campione a temperatura tale da evitare i rischi di formazione di condensa e sali d'ammonio all'interno dello strumento.

Il Gestore ritiene così di superare il limite dei gascromatografi che soffrono particolarmente la possibile presenza di sali ed altri composti che determinano le incrostazioni a temperature di utilizzo più basse.

Il Gestore dichiara che, ad eventuale autorizzazione della proposta presentata, sarà in grado di procedere alla progettazione e gara per la fornitura dello strumento, quindi di fornire informazioni sulla tempistica della sua installazione.

Il Gestore ha allegato alla nota integrativa, lo studio di fattibilità redatto da società specializzata.

Dalla documentazione tecnica si evince che l'esigenza di analizzare i gas di alimentazione torcia è conseguenza della necessità di doverne garantire la corretta e completa combustione, modulando eventuale apporto di gas combustibile (assist gas).

La Torcia Acida presenta diverse criticità tipiche nei sistemi di analisi dedicati a queste applicazioni:

- variabilità nella composizione del campione;
- variabilità nella pressione del campione;
- funzionamento discontinuo;
- presenza di particolato;
- fenomeni di condensazione;

La criticità dell'operazione di prelievo e analisi dei campioni di gas deriva dalla composizione dei fumi, in particolare dal contenuto d'acqua e dalla presenza di composti solforosi. Sussiste in particolare il rischio di formazione di sali ammonio quali:

- Disolfuro di Ammonio (NH_4HS)
- Bicarbonato di Ammonio (NH_4HCO_3)

In funzione della temperatura e pressione del gas, questi sali possono provocare depositi significativi nelle linee di prelievo e trasporto campione.

L'analisi svolta dal tecnico incaricato dalla SARPOM ha valutato:



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

- Le tecnologie di analisi applicabili (Gascromatografo / Wobbe Index) sulla base dei requisiti di misura;
- Le caratteristiche principali del sistema di trasporto e trattamento campione (sonda di prelievo, compressione e/o riduzione di pressione, controllo temperatura, controllo portata, ecc.);
- La necessità di sistemi di flussaggio / lavaggio linee, per mitigare i fenomeni di deposito;
- La compatibilità dei materiali;
- La temperatura di tracciatura della linea di trasporto campione a seguito di calcoli di dew point;
- La possibilità di installazione del nuovo analizzatore nella cabina di analisi esistente o all'interno di un cabinet o di un open shelter di nuova realizzazione.

La composizione tipica di base del gas acido, addotto in torcia nei 4 stream, è la seguente dichiarata dal Gestore:

D-3701	% mol
H ₂ O	4,920
H ₂	27,103
CO ₂	2,106
C ₂ H ₄	5,538
C ₂ H ₆	7,687
H ₂ S	5,990
N ₂	2,420
CH ₄	11,500
C ₆ +	0,376
C ₃ H ₈	5,776
C ₃ H ₆	12,432
iC ₄	2,496
nC ₄	3,637
1-Butene	1,773
Isobutilene	1,906
Transbutene	1,692
1,3-Butadiene	0,090
iC ₅	1,464
nC ₅	0,580
Cisbutene	0,513
Total	100

MEA gas D-3502	% mol
N ₂	0,686
CH ₄	0,173
CO ₂	35,234
C ₂ H ₆	0,249
H ₂ S	63,329
C ₃ H ₈	0,117
C ₄ H ₁₀	0,087
Total	100

TGCU D-3903 gas	% mol
N ₂	2,502
CO ₂	44,729
H ₂ S	48,815
H ₂ O	3,880
Total	100

SWS gas D-3702	% mol
H ₂	0,224
N ₂	0,456
CH ₄	0,061
CO	0,177
CO ₂	2,369
C ₂ H ₆	0,080
H ₂ S	32,043
H ₂ O	23,116
NH ₃	41,043
C ₃ H ₈	0,166
C ₄ H ₁₀	0,127
C ₅ H ₁₂	0,072
Total	100

Le maggiori problematiche sono legate alla presenza dei seguenti componenti:

- L'acqua per la sua tendenza a formare condensa;
- L'idrogeno solforato (H₂S) data la sua corrosività e per essere un reagente nella formazione di sali di ammonio;



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

- L'ammoniaca (NH_3) data la sua corrosività e per essere un reagente nella formazione di sali di ammonio; L'assenza di concentrazioni significative di sali d'ammonio, porta a pensare che gli stessi si generino prevalentemente come prodotti di reazioni chimiche indesiderate.

Scopo dello studio condotto è stato quello di valutare un sistema di analisi in grado di stabilire, in tempo reale, il potere calorifico del gas che viene bruciato in torcia, in modo da garantirne la completa combustione. Il potere calorifico del gas può essere ricavato da un gas cromatografo, una volta nota la composizione del gas, oppure in modo diretto da un analizzatore di indice Wobbe.

Gascromatografi

I gas cromatografi di ultima generazione, sviluppati dai principali player (e.g. ABB, Siemens, ecc.) consentono analisi ad altissima precisione di correnti di gas composte da elementi appartenenti a gruppi chimici diversi tra loro. A differenza di un analizzatore dell'indice di Wobbe, i gas cromatografi forniscono una composizione completa del campione in ingresso, che sarebbe necessaria qualora le Autorità dovessero richiedere un'analisi specifica della composizione del flusso di gas immesso in torcia.

Data l'applicazione e i problemi relativi alla possibile presenza di sali e altri composti potenzialmente dannosi per il funzionamento delle colonne e detector del cromatografo, il Gestore ritiene di non procedere all'installazione di questa tipologia di strumento, a meno che non venga richiesta l'analisi diretta della composizione dei gas.

Analizzatori di indice di Wobbe

Gli analizzatori di indice di Wobbe sono strumenti che ossidano direttamente il campione, ricavando il potere calorifico dall'energia generata dall'ossidazione: sono tendenzialmente più "tolleranti" ai gas aggressivi e sporchi. Inoltre sono alimentabili con gas con temperatura massima fino a 150°C , il che consente di mantenere il campione a temperatura elevata, evitando i rischi di formazione di condensa e sali d'ammonio all'interno dello strumento.

Per applicazioni con gas ricco di composti solforosi sono di norma preferibili strumenti del tipo a iniezione, ovvero in cui il campione viene iniettato in flusso di aria strumenti ed ossidato in un forno catalitico; la quantità di ossigeno residuo nel flusso viene misurata dallo strumento per ricavare la quantità di ossigeno consumato e quindi il potere calorifico del campione ossidato. Il funzionamento della valvola di iniezione è simile a quello delle valvole di campionamento dei comuni gas cromatografi, mentre non sono presenti elementi particolarmente sensibili a sporcamento quali i materiali di packing delle colonne dei GC. Per queste ragioni, ATEC raccomanda questa tipologia di strumento.

A valle dell'analisi condotta sui 2 sistemi presi in considerazione e stanti le criticità presentate dal Gestore in merito ai fenomeni di sporcamento, il Gestore conclude riepilogando gli aspetti maggiormente significativi emersi dallo studio di fattibilità:

1. *Lo strumento più indicato per la misura del potere calorifico è un misuratore dell'indice di Wobbe del tipo a iniezione in quanto consente una misura diretta del PCI, è più tollerante alle alte temperature, ai gas acidi e ad eventuali impurezze presenti nei campioni. Lo strumento richiede alimentazione 230V e la sola aria strumenti come utilities, mentre trattandosi di uno strumento ad ossidazione catalitica non emette idrocarburi incombusti né condense acide.*
2. *Andranno previste due linee di trasporto campione in configurazione ridondante, ciascuna equipaggiata con un compressore in aspirazione campione. Sarà presente un unico fast loop con portata di fino a 600 NL/h, il flusso di gas all'analizzatore sarà nell'ordine dei 0.5 NL/min (30 NL/h) con pressione di alimento compresa tra 0.1 e 1 barg. Il fast loop verrà scaricato a monte della torcia, nel KO drum D-2103).*



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

3. *Le sonde di presa campione e le linee di trasporto saranno tracciate elettricamente per mantenere il campione a una temperatura compresa tra i 120°C e 150°C, per restare al di sopra del dew point e per evitare (o minimizzare) la formazione di sali e di condense acide.*
4. *Le linee di trasporto campione saranno dotate di sistema di contro lavaggio a vapore che consenta che consenta flussaggio del tratto a monte dell'analizzatore fino al punto di presa in torcia; il sistema sarà tanto più efficace quanto più brevi saranno le linee.*
5. *Per minimizzare i rischi di intasamento linee (che sono stati riscontrati in altri siti su applicazioni analoghe) è fondamentale ridurre il più possibile la lunghezza delle linee di trasporto campione, nonché evitare la presenza di punti freddi (in corrispondenza di collegamenti alle apparecchiature, negli attraversamenti pareti, ecc.).*
6. *Sono state individuate n.2 possibili ubicazioni del nuovo analizzatore:*
 - *Installazione all'interno della cabina esistente*
 - *Installazione all'interno di un cabinet o di un open shelter dedicato di nuova realizzazione, ai piedi della torcia*

Il Gestore inoltre dichiara che l'installazione all'interno di nuovo open shelter è tecnicamente preferibile per i seguenti motivi:

- Breve distanza del punto di presa dal punto di analisi, che riduce i rischi di blocco linea e formazione Sali e condense acide;
- Tracciatura elettrica in unica tratta;
- Analizzatore ed elementi del sistema di campionamento (compressori, valvole, ecc.) installati al coperto e protetti;
- Lavori di campo meno estesi;
- Package di analisi prefabbricabile e collaudabile presso il vendor.

4.3 Osservazioni

Ad esito del controllo ordinario effettuato dal 19.11.2021 al 3.12.2021 con cui ISPRA ha richiesto al Gestore il rispetto della seguente condizione, riportata nel rapporto conclusivo di ispezione trasmesso con nota prot. n. 5382/2022 del 5.02.2022 (condizione n. 3):

“3) “Per quanto riguarda la torcia acida al fine di verificare durante l'esercizio le prestazioni di alta efficienza di ossidazione dei composti solforati, risulta necessario il monitoraggio in continuo mediante gas-cromatografia della composizione gas inviati, compresi quelli inerti e del P.C.I.. Durante le ore di esercizio della torcia acida con valore del P.C.I. inferiore a 8 MJ/Nm3 e/o con > Vmax di 50,6 m/s (specifiche del fornitore GBA Italiana) si richiede di risalirne alle cause dandone opportuna comunicazione agli EC, riportandone nel rapporto annuale gli scostamenti degli stessi valori di cui sopra”.

A valle dell'analisi della documentazione presentata dal Gestore, si osserva che:

- 1) Il Gestore ha inizialmente espressamente rigettato la condizione evidenziandone esclusivamente il valore prescrittivo, a giudizio del Gestore non cogente in quanto non espresso in Autorizzazione.
- 2) Il Gestore ha effettuato una proposta di monitoraggio alternativa a quanto richiesto da ISPRA, indicando come soluzione l'installazione di analizzatori di indice di Wobbe.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

5. CONSIDERAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI

Allo stato attuale della documentazione appare quindi confermata l'opportunità e coerenza tecnica della Condizione posta da ISPRA, e giustificata tecnicamente la proposta operativa del Gestore.

Il Gruppo Istruttore, pertanto, esaminata la documentazione fornita dal Gestore e la conseguente valutazione tecnica relativa alla metodologia di monitoraggio della torcia acida:

- sottolinea la necessità di confermare inderogabilmente le prescrizioni 26, 28 e 29 del vigente decreto di AIA (DM 277/18 modificato da DM 139/21), oggetto della presente istanza di riesame;

- integra il decreto di AIA vigente **alla prescrizione n. 29**, con la seguente condizione:

“Per quanto riguarda la torcia acida al fine di verificare durante l'esercizio le prestazioni di alta efficienza di ossidazione dei composti solforati, risulta necessario il monitoraggio in continuo mediante gas-cromatografia della composizione gas inviati, compresi quelli inerti e del P.C.I.. Durante le ore di esercizio della torcia acida con valore del P.C.I. inferiore a 8 MJ/Nm³ e/o con > Vmax di 50,6 m/s (specifiche del fornitore GBA Italiana) si richiede di risalirne alle cause dandone opportuna comunicazione agli EC, riportandone nel rapporto annuale gli scostamenti degli stessi valori di cui sopra.”

Tale integrazione troverà attuazione entro 3 mesi dall'emanazione del decreto di riesame.

- autorizza l'impiego della metodologia di rilevazione proposta dal Gestore con la presente istanza;

- conferma tutte le restanti prescrizioni del vigente decreto AIA DM 277/18 modificato da DM 139/21 .

Tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di AIA restano invariate.